



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
Provincia di Avellino

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 12 del 26.02.2019

Oggetto: Concessioni cimiteriali. Individuazione modalità per la stipula degli atti. Approvazione schema atto di concessione.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore 11,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo MARIANI nella sua qualità di Sindaco

MARIANI PIETRO GERARDO	SINDACO	P
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	A

TOTALE PRESENTI 2 ASSENTI 1

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

Parere favorevole per la regolarità contabile:

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### Premesso che:

- con delibera consiliare n. 40 del 14 ottobre 2014, esecutiva, venne stabilito che, in attesa della realizzazione dell'ampliamento del Cimitero comunale già programmata, venissero costruiti tre blocchi di loculi per complessivi 76 loculi;
- con la medesima delibera venne individuata l'area dove realizzare detti loculi; stabilito di realizzare l'opera con il sistema dell'autofinanziamento, e, precisamente, provvedendo alla vendita di parte dei loculi da realizzarsi ed all'utilizzo della somma ricavata per il finanziamento dell'opera secondo le modalità previste nell'apposito regolamento; approvato il regolamento comunale per la concessione dei loculi cimiteriali;
- il citato regolamento comunale prevede, tra l'altro, che: "I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che viene stabilito in euro 1.800,00 (milleottocento,00) per i loculi posizionati in seconda e terza fila partendo dal basso, ed in euro 1.400,00 (millequattrocento,00) per i loculi posizionati in prima e quarta fila partendo dal basso";
- con propria delibera n. 73 dell'11 settembre 2018, è stato approvato un elenco degli assegnatari dei loculi cimiteriali, che avevano presentato istanza di concessione in relazione all'avviso pubblico emesso da questo Ente in data 24 febbraio 2015;
- con propria delibera n. 76 del 20 settembre 2018, veniva approvato un elenco di ulteriori assegnatari riguardante tutte richieste per la tumulazione di persone già decedute;
- con propria delibera n. 11/2019, assunta in data odierna, è stato approvato un elenco di ulteriori assegnatari;

### Considerato che:

- occorre procedere alla stipula dei relativi atti di concessione;
- è possibile formalizzare dette concessioni mediante forma pubblico-amministrativa, mediante scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata non autenticata;

### Evidenziato che:

- ai sensi del D.P.R. 131/86 "Testo unico in materiale di registro" e della risoluzione Ministero delle Finanze n. 128 del 17.07.1996, le concessioni demaniali, tanto se riferite a loculi, quanto se riferite ad aree per la costruzione di tombe di famiglia, ricadono nell'ambito dell'articolo 5 della tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dell'articolo 2 della tariffa Parte II allegata al medesimo D.P.R.;
- la stipula dell'atto di concessione cimiteriale sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata comporta l'obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente con conseguenti costi a carico dei cittadini, mentre gli atti redatti nella forma di scrittura privata non autenticata sono esclusi dall'obbligo di registrazione quando l'ammontare dell'imposta fissa risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula, mentre se superiore sono soggetti a registrazione;

- inoltre, la forma della “scrittura privata non autenticata” consente di semplificare le procedure amministrative;

**Ritenuto**, per quanto sopra riportato, di stipulare gli atti di concessione relativi ai loculi realizzati sulla scorta della programmazione effettuata con la citata delibera consiliare n. 40 del 14 ottobre 2014 in forma di scrittura privata non autenticata da registrarsi solo in caso d’uso;

**Visto** il D.lgs 267/2000;

A voti unanimi legalmente resi e verificati;

### **DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di stabilire che gli atti di concessione relativi ai loculi realizzati sulla scorta della programmazione effettuata con la citata delibera consiliare n. 40 del 14 ottobre 2014, qualora l'ammontare dell'imposta determinata in base al valore contrattuale con l'aliquota prevista dall'articolo 5 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R.- n. 131/1986, risulti inferiore alla misura fissa vigente al momento della conclusione (ad oggi € 200,00), vengano stipulati nella forma di “scrittura privata non autenticata” da registrare solo in caso d’uso e che tali concessioni vengano riportate in apposito registro con indicazione del numero progressivo e data di stipula;
3. Di approvare lo schema di contratto di concessione, che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di incaricare il responsabile del settore amministrativo di provvedere agli atti gestionali conseguenti.

Con separata ed unanime votazione, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di Avellino)

Numero registro

CONCESSIONE DI LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DI MORRA DE SANCTIS

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Sede Municipale del

Comune di Morra De Sanctis (AV), si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

\_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in nome e per conto del

Comune di Morra De Sanctis, c.f. 82000950640, in qualità di responsabile del servizio, ai

sensi del decreto sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e dell'art.107 del T.U.E.L.;

Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a Morra De Sanctis alla Via

\_\_\_\_\_, CF: \_\_\_\_\_

Detti componenti, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma

dell'art. 1372 del codice civile, atto convengono quanto segue.

**PREMESSO**

- che con deliberazione di C.C. n. 40 del 14 ottobre 2014, esecutiva, si approvava, tra l'altro,

il Regolamento per la vendita dei loculi cimiteriali nel quale si disponevano le modalità della

concessione e si determinavano le tariffe;

- che con delibera di giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si concedeva al sig. \_\_\_\_\_ n.

loculo del Cimitero di Morra De Sanctis, così distinto: loculo n. \_\_\_\_\_ Prospetto \_\_\_\_\_;

- che con delibera di giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si stabiliva di stipulare le

concessioni sopra citate nella forma di "scrittura privata non autenticata" da registrare solo in

caso d'uso e di riportate le stesse in apposito registro con indicazione del numero progressivo

e data di stipula;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1 - Il Comune di Morra De Sanctis, come sopra rappresentato, concede a \_\_\_\_\_, sopra

generalizzato, che accetta e si obbliga per sé e per i propri eredi secondo quanto previsto dal

c.c., l'uso di n. \_\_\_\_\_ loculo così contraddistinto: n. \_\_\_\_\_, Prospetto \_\_\_\_\_ sotto

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei patti e condizioni del presente contratto,

nonché del regolamento comunale sopra citato.

Le parti si danno atto che nel loculo saranno conservati i resti mortali di \_\_\_\_\_.

2 - La presente concessione s'intende fatta ed accettata alle condizioni e modalità risultanti

dalle leggi, dai Regolamenti e da tutte le altre disposizioni che potranno in proposito emanarsi

in seguito dal Comune e da altra pubblica Autorità.

3 - La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello d'uso restando vietato il

trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione, o per altro diritto reale o uso, sotto

ogni forma e/o titolo.

4 - Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione

con le modalità stabilite dal vigente Regolamento per la vendita dei loculi cimiteriali.

Tuttavia, nell'ambito del periodo di concessione indicato nel successivo punto 6), è possibile,

nel rispetto della vigente legislazione anche in materia di polizia mortuaria, un nuovo utilizzo

del loculo per la sepoltura di parenti entro il 4° grado del concessionario.

Il loculo liberato dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie rientra in

pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione, senza alcuna rivalsa

e/o rimborso.

Il Comune si riserva il diritto di revocare la presente concessione per eccezionali esigenze di

pubblico interesse, quali ad esempio il rifacimento o modifica del cimitero, e il concessionario

nulla potrà eccepire.

In tal caso, il concessionario ha diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente

alla precedente concessione e per la durata residua a lui spettante. Il concessionario avrà, in

tal caso, diritto al trasporto gratuito dei feretri e dei resti al nuovo sito.

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concedente, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nel presente atto di concessione. In tal caso, nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'Amministrazione comunale. Nel caso specifico di loculi non utilizzati, la retrocessione al Comune avverrà con rimborso del 50% del corrispettivo pagato. Detto rimborso avverrà entro trenta giorni dalla concessione del loculo oggetto di rinuncia ad altro richiedente.

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei Cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

5 - Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune è di € . Tale somma è stata versata nella Cassa Comunale (c.c.p. n ° 12982831, versamenti del di € e del di € ).

6 - La concessione del diritto d'uso del loculo è fatta per anni trentanove (39) decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la vendita dei loculi cimiteriali, così come approvato deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2014. Alla scadenza del termine il loculo viene in piena disponibilità del Comune. Proroghe o rinnovi potranno avvenire solo con atto scritto.

7 - Le spese occorrenti per la manutenzione del loculo e di quanto altro forma oggetto della presente concessione, rimarranno ad esclusivo carico del concessionario e dei suoi eredi, ai quali si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando chiamati alla suddetta manutenzione o al restauro, avessero a rifiutarsi o, comunque, non vi provvedessero. Le parti concordano che, in mancanza di comunicazione scritta per irreperibilità del destinatario, il Comune è autorizzato e liberato da ogni vincolo informativo

con apposita comunicazione adeguata fatta con la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e presso il cimitero di Morra De Sanctis per almeno trenta (30) giorni, ai sensi dell'articolo 21 *bis* della legge 241 del 1990.

8 - Il diritto d'uso del loculo di cui alla presente concessione si trasferirà automaticamente agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile alla morte del concessionario, con espressa riserva però che il Comune non riconoscerà, per i relativi diritti ed obblighi, che uno solo degli eredi il quale, quando non sia designato dallo stesso concessionario o scelto di comune accordo dagli eredi con notifica all'autorità comunale entro trenta (30) dal decesso del concessionario stesso, sarà definitivamente designato dall'Autorità Comunale medesima.

9 - Gli aventi diritto potranno, allo scadere della concessione, domandare la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione in vigore all'atto della richiesta, e previa sottoscrizione di apposito atto.

In mancanza di tale domanda di concessione, il loculo cadrà nella libera disponibilità del Comune, che provvederà alla estumulazione dei resti mortali conservati nel loculo.

10 - L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte del loculo concesso, per qualunque causa fortuita o forza maggiore.

11 - Considerato che in relazione alla presente concessione cimiteriale l'ammontare dell'imposta determinata in base al valore contrattuale con l'aliquota prevista dall'articolo 5 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R.- n. 131/1986, risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della conclusione (€ 200,00), il presente contratto viene stipulato nella forma di "scrittura privata non autenticata" e verrà registrato solo in caso d'uso.

Il Concessionario

Il Responsabile del Servizio

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.TO DOTT. MARIANI PIETRO GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 28 febbraio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 28 febbraio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. DE VITO NICOLA

---

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 28/02/2019 AL 15/03/2019  
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

